


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO –
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"MUSTI-DIMICCOLI" - Barletta





Circolare n.85

Al personale docente a tempo determinato
e supplente breve

Oggetto: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell'a.s. 2012/13;

VISTO l'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTO il calendario proposto dalla Regione Puglia con delibera n.315 del 24/03/2026;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.75 del 26/09/2026, con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s.2026/27, con l'integrazione dei giorni di sospensione delle attività educativo-didattiche;

PRESO ATTO che la sospensione delle attività educativo-didattiche stabilita nel complesso per l'anno scolastico in corso è la seguente:

Per la scuola Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado:

- Lunedi 7 dicembre 2026 ponte Immacolata;
- mercoledì 23 dicembre e giovedì 24 dicembre 2026 vacanze natalizie;
- lunedì 28 martedì 29 martedì 30 mercoledì e giovedì 31 dicembre 2026 vacanze natalizie;
- lunedì 4 gennaio e martedì 5 gennaio 2027 vacanze natalizie;
- lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2027 (carnevale);
- giovedì 25 e venerdì 26 marzo 2027 e martedì 30 marzo 2027 vacanze pasquali;
- venerdì 30 aprile 2027;
- tutti i giorni successivi alla chiusura dell'anno scolastico ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, per il Collegio dei docenti e per eventuali attività formative.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

il personale assunto a tempo determinato al 30/06/2027 e i supplenti brevi a produrre, utilizzando l'applicativo Axios "Segreteria digitale", le istanze di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato).

Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria - Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).
Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.
La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.
Per eventuali chiarimenti i docenti possono rivolgersi in segreteria alla sig.ra Mina Sorrenti.

La Dirigente scolastica
(Prof.ssa Addolorata Lionetti)